FLC CGIL Padova
federazione lavoratori della conoscenza

Federazione Gilda - Unams

Alle Dirigenti Scolastiche e
ai Dirigenti Scolastici

Alla RSU

All'albo sindacale

Istituti Scolastici della provincia di Padova

Oggetto: **NOTA SINDACALE** - Indicazioni operative e richiamo al rispetto delle prerogative sindacali e delle norme sul diritto di sciopero

Le scriventi OO.SS., in vista dello sciopero proclamato per il Personale del comparto Scuola_Università-Ricerca-AFAM per il giorno 20 p.v., intendono richiamare le SS.LL. alla scrupolosa osservanza del quadro normativo vigente.

Il diritto di sciopero è un diritto costituzionale individuale (art. 40 Cost.), regolamentato dalla Legge 146/90 e disciplinato in maniera tassativa dall'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020. Ogni indebita restrizione, interpretazione estensiva o imposizione unilaterale da parte della dirigenza scolastica si configura come attività antisindacale perseguibile ai sensi dell'art. 28 della Legge 300/1970.

Rilevazione preventiva delle intenzioni del personale

Il Dirigente Scolastico può invitare per iscritto (anche via e-mail) il personale a comunicare, entro il quarto giorno dalla proclamazione, la propria intenzione di aderire, non aderire o di non aver ancora maturato alcuna decisione. Il personale è totalmente libero di non rispondere; la mancata dichiarazione non è in alcun modo sanzionabile e non possono essere adottate pressioni o solleciti.

Chi non risponde o dichiara di non aver maturato una decisione conserva il pieno diritto di scegliere se scioperare o meno la mattina stessa dello sciopero, senza alcun obbligo di preavviso.

Solo la dichiarazione esplicita di adesione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta stipendiale. Al contrario, chi ha dichiarato preventivamente di non aderire può

legittimamente cambiare idea ed esercitare il diritto di sciopero fino all'ultimo momento.

Comunicazione alle famiglie

La comunicazione alle famiglie in merito alle modalità di erogazione o all'eventuale sospensione del servizio scolastico costituisce un obbligo istituzionale della scuola (**deve essere diffusa 5 giorni prima dello sciopero**) gravante sulla persona del Dirigente Scolastico quale legale rappresentante dell'Istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico non può invitare o richiedere o delegare ai docenti di comunicare ai propri alunni se intenderanno scioperare o meno.

Servizi essenziali e contingenti minimi

Per il **personale docente non è prevista la formazione di alcun contingente minimo**. I docenti sono tenuti ad assicurare le prestazioni indispensabili solo se lo sciopero coincide con le giornate di svolgimento degli scrutini finali o degli esami finali e di idoneità.

Per il **personale ATA ed educativo** i contingenti minimi vanno previsti esclusivamente per specifiche attività ed istituzioni individuate dall'Accordo nazionale (es. convitti, educandati, aziende agrarie o adempimenti indifferibili per il pagamento di stipendi e pensioni).

La determinazione del contingente deve attenersi al **protocollo d'intesa di istituto siglato tra Dirigente Scolastico, RSU e Organizzazioni Sindacali rappresentative**. Qualsiasi decisione unilaterale della Dirigenza sulla composizione del contingente si configura come attività antisindacale.

Gestione del personale non scioperante nel giorno dello sciopero

Il personale che non aderisce allo sciopero è tenuto a prestare servizio esclusivamente per il proprio orario di lavoro previsto e non può essere chiamato a lavorare per un monte ore superiore.

Il Dirigente Scolastico (o chi lo sostituisce) può disporre adattamenti d'orario o spostamenti di classe del personale presente al solo fine di garantire la mera vigilanza sugli alunni presenti, nei limiti dell'orario di lavoro giornaliero preventivamente comunicato.

Il personale con giorno libero non può essere obbligato a dichiarare la propria adesione, non subisce trattenute stipendiali e non può essere precettato per sostituire i colleghi in sciopero.

Vigilanza e accoglimento delle classi (compresenza)

In caso di sciopero di uno dei docenti contitolari (ivi comprese le ore di co-docenza curricolare o la compresenza tra docente disciplinare e docente di sostegno), spetta inderogabilmente al Dirigente Scolastico (o a chi lo sostituisce ai sensi di legge) impartire

preventive e precise disposizioni formali circa l'accoglimento delle classi e le modalità operative di vigilanza.

La gestione dell'accoglienza degli alunni e delle classi non può in nessun caso essere demandata all'iniziativa estemporanea, all'improvvisazione o al presunto "buon senso" dei docenti in servizio. L'organizzazione complessiva del servizio scolastico e la garanzia della sicurezza rientrano nella responsabilità gestionale e datoriale del Dirigente Scolastico ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, in combinato disposto con l'obbligo di vigilanza a carico dell'amministrazione scolastica ex art. 2048 del Codice Civile (culpa in vigilando).

In presenza di alunni con disabilità certificata (L. 104/1992 e D.Lgs. 66/2017), l'incolumità e il diritto all'assistenza e alla vigilanza adeguata esigono un'attenta determinazione organizzativa preventiva. In assenza di uno dei docenti contitolari, il docente presente o la/il referente di plesso non può essere lasciato solo a fronteggiare carichi o dinamiche di classe prive della necessaria cornice organizzativa e di sicurezza. Qualora l'adesione allo sciopero non consenta di garantire l'adeguata vigilanza e la tutela fisica degli alunni, il Dirigente Scolastico ha il preciso dovere di adottare i provvedimenti formali di riorganizzazione del servizio, servizio ridotto o sospensione delle lezioni, comunicandoli tempestivamente alle famiglie ai sensi dell'**Accordo del 2 dicembre 2020**.

ATTO DI DIFFIDA

Alla luce del quadro normativo richiamato, le scriventi OO.SS. DIFFIDANO formalmente le SS.LL. dall'adottare disposizioni di servizio, circolari o prassi lesive del diritto di sciopero, o difformi dall'Accordo del 2 dicembre 2020 e dalle norme di legge vigenti.

Si avverte espressamente che qualsiasi comportamento illegittimo — tra cui richieste indebite di dichiarazione, formazione non concordata di contingenti, imposizione di carichi orari straordinari, mancata organizzazione dell'accoglienza delle classi o abbandono della vigilanza al presunto "buon senso" del personale — costituirà oggetto di immediato ricorso innanzi al Giudice del Lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della Legge 300/1970.

Padova, 16 novembre 2026

Le Segretarie Provinciali

FLC CGIL Padova - Mara Patella

GILDA-Unams PD e RO – Renata Mosca